

ACCORDO INTEGRATIVO SULLE POLITICHE DI
INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE E
SUI CONTENUTI ECONOMICI DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2018

I rappresentanti dell'Agenzia e i rappresentanti delle OO.SS, a seguito della certificazione dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 15.11.2019, sottoscrivono il presente accordo integrativo, ai sensi del CCNL 2016-2018 comparto Funzioni Centrali.

Sottoscrivono,

per l'Agenzia, in qualità di componenti della delegazione trattante di parte pubblica:

• Avv. Paola Nicastro

• Dott. Stefano Tirittera

• Dott. Raffaele Ieva

Paola Nicastro
Stefano Tirittera
Raffaele Ieva

Per le OO.SS.:

• CISL FP – MARCO SOZZI

• FP CGIL – MARCO MELLANO

• UILPA – ILARIA CASALI

• RSU –

[Signature]
(BARMATI per ERRORE FC)

Il presente accordo integrativo si applica a tutto il personale comparto Funzioni Centrali alle dipendenze dell'Agenzia, compreso quello comandato da altre amministrazioni che non sia beneficiario di incentivazione equivalente a quella costituita dalla produttività.

Il presente accordo - in linea con le vigenti disposizioni legislative e in applicazione dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di politiche incentivanti - si ispira ad un sistema fondato su logiche meritocratiche e di selettività, che tiene conto della valorizzazione del merito attraverso la verifica della performance individuale, del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e del comportamento organizzativo dimostrato.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Per l'annualità 2018, il Fondo Risorse Decentrate, il cui importo complessivo è da intendersi al lordo delle ritenute a carico sia dell'amministrazione che del dipendente, ammonta a € **205.104,77**; l'importo è in attesa di formalizzazione da parte del CdA.

L'amministrazione e le OO.SS. concordano di destinare l'importo indicato in via prioritaria alla remunerazione degli incarichi inerenti le posizioni organizzative - compresi gli incarichi di responsabile della Segreteria Tecnica del Presidente, della Segreteria Tecnica del Direttore Generale, di Consegnatario, di Economo - nonché alla remunerazione dei turni, ove riguardanti il personale cui si applica il contratto relativo al comparto funzioni centrali. La parte residua sarà destinata alla remunerazione della produttività del personale, secondo i criteri indicati nel presente accordo.

Remunerazione per incarichi

Con il Decreto Direttoriale n. 181 del 30 maggio 2017 è stata determinata l'organizzazione di secondo livello dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, individuando per il personale comparto funzioni centrali 13 posizioni organizzative di carattere amministrativo incardinate presso le divisioni, di cui 8 attribuite per il 2018.

Nel rispetto del limite complessivo del 10% delle risorse sopra indicate e sulla base dell'art. 18, comma 3, del CCNL del 16/2/1999, per i responsabili delle posizioni organizzative viene prevista un'indennità massima annua pari a 2.064,00 euro - al lordo delle ritenute a carico del dipendente - al fine di premiare la disponibilità, l'impegno e le responsabilità connesse.

Tale indennità verrà parametrata in base alle giornate di effettiva presenza; i giorni di ferie fruiti sono equiparate alla presenza; eventuali economie saranno destinate alla remunerazione della produttività del personale, secondo i criteri indicati nel presente accordo

Tale indennità - sempre nel limite complessivo sopra indicato - verrà riconosciuta anche ai responsabili della Segreteria Tecnica del Presidente e del Direttore Generale, nonché al consegnatario e all'economo. Si precisa che tali incarichi sono equiparati alle posizioni organizzative.



Per il principio di incompatibilità tra indennità erogate a vario titolo, nel caso in cui nello stesso anno due o più incarichi di responsabilità siano conferiti alla stessa persona potrà essere corrisposta al massimo un'indennità.

L'indennità di cui sopra è cumulabile con il premio di produttività destinato a tutto il personale del comparto Ministeri.

Turni

È previsto il pagamento di un'indennità per la remunerazione dei turni, determinata applicando la maggiorazione prevista dall'articolo 19 del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018.

Produttività

La distribuzione delle risorse relative alla produttività viene effettuata in ragione dei seguenti criteri di valutazione e misurazione, secondo modalità di ripartizione delle risorse orientate alla valorizzazione dei risultati dell'attività istituzionale, al miglioramento delle prestazioni lavorative e all'impegno profuso dal personale.

- nel conteggio delle giornate utili per il riconoscimento delle indennità e della produttività, dovranno essere considerate solo quelle in cui l'attività è stata effettivamente svolta sia in ufficio che fuori dalla sede di servizio.
- in caso di assenza per malattia, in applicazione dell'art. 37, comma 10, lett. e) del CCNL 2016-2018 *“i trattamenti accessori correlati alla performance competono se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime”*.
- sono equiparate alla presenza effettiva in servizio i giorni di assenza dovuti alle fattispecie che risultano nell'allegato A del presente accordo, conformemente alle previsioni di legge e della contrattazione nazionale
- la somma viene ripartita tra il personale coinvolto:
 - per il 70% delle risorse disponibili, sulla base dei risultati raggiunti collettivamente dal gruppo di lavoro;



- o per il 30% delle risorse disponibili, prendendo a riferimento la prestazione resa individualmente.

L'attribuzione della quota di produttività individuale è effettuata avendo riguardo alla qualità dell'apporto prestato dalla singola persona, ai fini di un reale collegamento tra componente premiale e prestazione resa.

Le OOSS danno atto che l'Amministrazione effettuerà la valutazione del personale in conformità al sistema di valutazione adottato con decreto del Direttore Generale n. 350 del 22 agosto 2018.

La quota di risorsa del Fondo destinata alla remunerazione della produttività individuale sarà distribuito tra i vari dipendenti applicando i seguenti coefficienti di ripartizione: 1 per chi ha giudizio sufficiente, 2 per giudizio buono, 3 per chi ha giudizio ottimo, 4 per chi ha giudizio eccellente.




Le parti intendono applicare l'art. 78 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018 in materia di differenziazione del premio individuale prevedendo una maggiorazione del premio individuale in favore di un contingente di personale non superiore al 15% del personale valutato; la maggiorazione consiste in un importo supplementare pari al 30% del premio individuale medio pro-capite spettante per la remunerazione complessiva della produttività individuale. La maggiorazione sarà attribuita al contingente individuato in conformità al sistema di valutazione, adottato dall'Amministrazione con il citato decreto.

Pubblicità accordi

I titolari della contrattazione decentrata dell'Agenzia, e le OO.SS. pubblicheranno gli accordi stipulati successivamente alla sottoscrizione.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

- Avv. Paola Nicastro
- Dott. Stefano Tirittera
- Dott. Raffaele Ieva







Organizzazioni Sindacali

- CISL FP – *Turcedani*
- FP CGIL – *[Signature]*
- UILPA – *[Signature]*
- RSU – *Franzese*

Data *28-7-2020*

Data *15.07.2020*

Data *14-07-2020*

Data *13.07.2020*

—

Allegato A

Assenze equiparate alla presenza effettiva in servizio, ai fini dell'assegnazione dei premi di produttività

- Congedo per maternità ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 151/2001 (già astensione obbligatoria per maternità e interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza);
- Congedo per paternità ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 151/2001;
- Permessi previsti dall'art. 4 comma 1 delle legge n. 53/2000;
- Congedo previsto dall'art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001;
- Permessi di cui all'art. 33 commi 2, 3 e 6 della legge 104/1992;
- Malattie dovute ad infortunio o a causa di servizio;
- Cura di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezioni HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky). Tale equiparazione vale inoltre per i giorni di assenza per ricovero ospedaliero e per day hospital dovuti alle citate terapie (art. 6, comma 1, punto 7/bis, del CCNL del 16 maggio 2001). Le predette assenze dovranno essere debitamente certificate dalla competente Azienda Sanitaria locale o struttura convenzionata;
- Permessi per lutto;
- Permessi per citazione a testimoniare per fatti d'ufficio;
- Permessi per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- Permessi per donazione sangue o midollo osseo;
- Permessi usufruiti per attività di volontariato espressamente previsti dalla normativa di riferimento e per i quali non sia stata erogata alcuna indennità.